

Alla Procura della Repubblica del Tribunale di Ancona

Alla Procura della Repubblica del Tribunale di Pesaro

Alla Procura della Repubblica del Tribunale di Macerata

Alla Procura della Repubblica del Tribunale di Ascoli Piceno

Alla Procura della Repubblica del Tribunale di Fermo

Alla Procura della Repubblica del Tribunale di Urbino

**Oggetto: Denuncia presunte illegittimità di cui agli Artt. 10 della LEGGE REGIONE MARCHE N° 16/2015
IN ATTUAZIONE DELL'ART 2 BIS DEL D.P.R N. 380/2001**

Il sottoscritto Peppino Giorgini in qualità di Consigliere Regionale della Regione Marche, del gruppo consigliere del MoVimento 5 Stelle, evidenzia alla s.v. ill.ma le discordanze che si riscontrerebbero nella lettura dell'Art 2 bis del c.d. decreto del fare, inserito nel D.P.R N° 380/2001 e del quale inizialmente n'è stata data attuazione nell'Art 35 della Legge della Regione Marche N° 33/2014, sostituito in seguito dal novellato dell'Art 10 della Legge regionale N° 16/2015.

Da premettere che l'Art 10 Legge Regione Marche di cui in oggetto, nel qual è stato inserito l'Art 2 bis appena detto, ha apportato due modifiche che ne cambiano sostanzialmente la valenza, è stata modificata la parola "ovvero" con " e " ed è stata eliminata la parola " altra " dando la possibilità di deroga anche ad interventi su singoli edifici isolatamente considerati, contrariamente al dettato delle sentenze della Corte Costituzionale compresa la N° 6/2013, la quale, proprio per tali motivazioni, ha dichiarato incostituzionale la Legge regione Marche N° 31/79.

L'Art 2 Bis - deroga in materia di limiti di distanze tra fabbricati, prescrive testualmente "...le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, possono prevedere con proprie Leggi e regolamenti disposizioni derogatorie al DM 1444/68.

Le deroghe predette, scritte in quella maniera, riguarderebbero tutte le norme del DM. Inoltre, con un siffatto contenuto e senza alcun'altra precisazione, significa tutto e niente, non dice, infatti, quali articoli del DM 1444/68 sono interessati, se le deroghe sono in senso ampliativo o riduttivo ed in quali circostanze o se invece possono essere solo aumentate, per le distanze, infatti, sia che aumentate o diminuite, in entrambi i casi sono considerate una deroga, solo che il rispetto dei 10 ml dalle pareti finestrate non possono essere diminuite, ma solo aumentate, quindi solo deroghe in senso ampliativo.

Leggendo l'Art 10 legge 16/2015 in parola dal punto "...possono essere demoliti e ricostruiti all'interno dell'area di sedime "o aumentando la distanza dagli edifici antistanti " anche in deroga ai limiti di cui all'art. 9 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968 N° 1444 ".

Tutto ciò nonostante la Corte Costituzionale sia già intervenuta più volte con proprie ordinanze (N° 232/2005-N°173/2011 – N°114/2012 - N° 6/2013-134/2014) decretando l'illegittimità di Leggi Regionali le quali avevano adottato strumenti urbanistici, che prevedevano deroghe alle norme del DM 1444/68.

Per tale prescrizione, la precisazione l'ha fatta la Regione stessa, quando consente di aumentare le distanze, l'Art 9 del DM appena detto, consentirebbe in realtà deroghe solo in termini ampliativi e non riduttivi, per i quali il DM

prescrive che “ *distanze inferiori sono ammesse solo per gruppi d’edifici che siano oggetto di piano particolareggiato con previsioni piano volumetriche e non per edifici isolatamente considerati,* ” se il legislatore Regionale avesse voluto derogare nel senso di voler ridurre le distanze previste dall’Art 9 del DM 1444/68, la Legge avrebbe dovuto prescrivere “*per i fabbricati che si fronteggiano, possono essere previste distanze inferiori*” cosa che invece non ha detto, né l’avrebbe potuto nemmeno dire.

Subito dopo prescrive, “ *...fermo restando il rispetto delle norme del C.C....* ”. l’Art 873 del C.C. è stato integrato dall’Art 9 del DM 1444/68 emanata in forza dell’Art 41 quinquies L. 17 Agosto 1942 N° 1150 aggiunto dall’Art 17 L. 765/76 assumendo il rango di legge primaria dello Stato, quando si parla del rispetto delle norme del C.C in fatto di distanze, si parla dell’Art 9 appena detto, quindi anche in questo caso la Regione ne ha confermato il significato.

E prosegue ancora...*gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l’intervento, ai sensi della normativa Regionale vigente, possono essere realizzati con la sopraelevazione dell’edificio originario, anche in deroga agli Art 7,8,9 del DM 1444/68, nonché con ampliamento fuori sagoma dell’edificio originario”... laddove siano comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all’Art 9 del medesimo decreto o quelle dagli edifici antistanti preesistenti se inferiori....*”.

Da notare la contraddizione di tale normativa, prima prescrive che si possono derogare alle normative del DM 1444/68, subito dopo ne prescrive il rispetto, compresa la parte dell’ultimo comma dell’Art 9, il quale prescrive che le distanze tra edifici non possono essere inferiori all’altezza del fabbricato più alto, confermando indirettamente che anche per le sopraelevazioni, considerate nuove costruzione, per le quali vanno rispettate le distanze previste dal DM nonché tutte le norme contenute negli strumenti urbanistici locali che consentono nuove costruzioni con la sopraelevazione a filo delle murature preesistenti.

Senza contare che il rilascio di un permesso di costruire per una costruzione diversa per sagoma e per volume da quello preesistente non è assolutamente una ristrutturazione ma nuova costruzione e se si tratta di una demolizione totale è soggetta al rispetto delle norme dl DM 1444/68 fin dal piano di campagna, chi scrive non allega note giurisprudenziali per non appesantire la lettura della presente.

E’ molto significativo l’Art 4 comma 1° della Legge Regionale N° 22 de 8/ 10/2009 ancora in vigore ed alla quale si riferisce l’Art 10 della Legge Regionale N° 16/2015 nella parte finale del comma 1°, dal quale si comprende subito come il significato delle normative predette trovano conferma nel fatto che la Regione non avrebbe potuto prevedere deroghe in contrasto con il DM 1444/68.

Nel comma 1° della Legge appena detta, infatti, si parla d’interventi in deroga ai regolamenti edilizi ed alle previsioni dei piani urbanistici o territoriali comunali, provinciali e regionali e non della Legge dello Stato, ad un certo punto prescrive testualmente “*gli interventi di cui alla presente Legge, riguardano gli edifici ultimati alla data dl 31 Dicembre 2008 e sono consentiti per quanto riguarda le altezze,la densità edilizia,le volumetrie,il numero dei piani e gli altri parametri urbanistico edilizi individuati dai Comuni con l’atto di cui all’Art 9, comma 1, in deroga ai regolamenti edilizi e alle prescrizioni di piani urbanistici e territoriali Comunali, Provinciali e Regionali ,la presente Legge specifica altresì casi in cui dette deroghe non sono consentite.*

Leggendo il contenuto finale del comma 1° della Legge Regionale appena detta, specifica i casi in cui le deroghe non sono consentite,infatti,si legge testualmente...”*restano comunque fermi salvo quanto previsto al comma 2° i limiti inderogabili d’altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dal DM 1444/68,ivi inclusi quelli stabiliti dagli strumenti urbanistici ai sensi dell’Art 8,primo comma,numero 4,del DM medesimo.*

Questa motivazione è ancora più precisa e dimostra in maniera chiara che i permessi di costruire rilasciati leggendo solo quello che faceva comodo del comma 1° potrebbero considerarsi illegittimi.

In base alle normative dell'Art 10 della Legge Regione Marche N°16/2015 quindi, non si deroga proprio niente,anzi,al contrario,prescrivono l'adeguamento alle norme del DM 1444/68 che si sarebbero volute invece derogare in senso riduttivo.

La Legge della Regione Marche N° 19/2010 ha apportato delle modifiche alla N° 22/2009 predetta ed al comma 2° dell'Art 2 con riferimento agli aumenti volumetrici,per l'utilizzo delle soffitte a scopo abitativo,prescrive che nella ipotesi d'edifici ubicati nella zona omogenea –A- (centri storici)di cui al DM 1444/68, ciò potrebbe avvenire, senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda,nonché delle linee di pendenza delle falde,tale motivazione,significherebbe pure per analogia di significato,che nuove costruzioni nelle zone omogenee –A- in sopraelevazione dell'esistente,non potrebbero essere edificate.

Le zone omogenee –A- quindi, indipendentemente dal fatto che ai centri storici, pur appartenenti alla zona appena detta, siano date le definizioni più variegata allo scopo di evitare la definizione di zona –A- centro storico per sfuggire ai rigori della Legge,quello che conta è comunque la zona omogenea nella quale si trovano per farle ricadere nel significato della normativa Regionale predetta, che vieta appunto la modificazione delle altezze di colmo e di gronda e quindi si evincerebbe anche dei volumi.

Oltretutto,sia nell'Art 2 bis del decreto del fare sia nell'Art 10 della legge regionale N° 16/2005,non si è fatta alcuna menzione delle prescrizioni dall'Art 41 quinquies della Legge urbanistica statale N° 1150/42,introdotta dall'Art 17 della Legge 765 del 8 Agosto 1967,Legge in vigore,quindi basta questo per decretare l'illegittimità di tutto l'apparato derogatorio,sia dell'Art 2 bis (introdotto dall'Art 30 comma 1° lett. 0a) Legge N° 98 del 2013,e inserito nel D.P. R 380/2001,sia dell'Art 10 Legge regionale N° 16/2015.

Quanto appena detto,significa che il contenuto della Legge,non ha inteso intaccare le normative della Legge primaria dello Stato, così pure quelle Regionali ed i regolamenti edilizi Comunali approvati nel rispetto delle normative del DM 1444/68,oltretutto,la Regione Marche,con la sentenza della Corte Costituzionale N° 6/2013,si è vista dichiarare l'illegittimità della Legge Regionale N° 31/79 dopo 30 anni e dopo che questa prevedendo la deroga dalle normative del DM 1444/68, ha prodotto gravi danni ai cittadini che si sono visti costruire edifici alti 10 ml alla distanza irregolare di 3 ml addirittura in zona omogenea A, quando questa si sarebbe dovuta applicare solo in zona B di completamento.

Adesso infatti ,si potrebbe pure pensare la stessa cosa e cioè che la Legge Regionale N°16/2015,non potrebbe consentire alcuna edificazione in contrasto con le norme degli Art 7-8-9 del DM 1444/68 e della Legge N° 1150/42 creando una situazione analoga se non uguale alla Legge regionale N° 31/79 predetta.

Per quanto riguarda i volumi, gli indici volumetrici di zona,sono diversi dagli indici d'edificabilità, la volumetria edificabile d'ogni edificio deve essere calcolata moltiplicando la superficie fondiaria d'ogni lotto per l'indice di zona,per dare una risposta a quanto appena detto,basta leggere l'Art 7 comma 1°del DM 1444/68 il quale nella parte finale,prescrive che nelle zone omogenee A non si possono superare in nessun caso i 5 mc x mq, quel “ nessun caso ” non ammette interpretazioni diverse).

Per finire, il fatto che il DM 1444/68 e l'Art 41 quinquies non sono mai stati abrogati, significa quindi che sono ancora in vigore e applicabili “ obbligatoriamente ” ai casi concreti, le norme della Legge Regionale 16/2015della quale si discorre, norme peraltro di grado inferiore, potrebbero considerarsi illegittime, in questi casi, la giurisprudenza ha più volte sentenziato che in simili casi i Giudici Penali-Civili o Amministrativi per il principio Costituzionale della gerarchia delle fonti, disapplicano le normative illegittime ed applicano in maniera automatica le Leggi primarie dello Stato, giusta sentenza della Cassazione Civile N° 29/05/2006 N° 12741 e molte altre delle quali non occorre nemmeno la citazione tanto sono numerose.

A conferma delle illegittimità sopra descritte si evidenzia il fatto che il Governo, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato ha presentato ricorso d'impugnazione alla Corte Costituzionale per l'annullamento dell'Art 10 della legge 16/2015, in sostanza , è come se il governo che ha approvato l'Art 2 bis il quale ha autorizzato le Regioni ad approvare deroghe al DM 1444/68, denuncia poi se stesso e gli atti illegittimi delle Regioni in violazione dell'Art 117 della costituzione.

Le contravvenzioni anzidette, sono già di competenza dell'A.G. non hanno alcun bisogno di essere interpretate dalla Corte Costituzionale, cosa che peraltro ha già fatto per la Regione Marche, con la sentenza N° 6/2013, per le stesse motivazioni descritte nella presente estendendone a queste il significato, quindi il legislatore Regionale non potrebbe certamente invocare una nuova trattazione della materia già ampiamente discussa e sentenziata dalla Suprema Corte numerose volte, approvare nuove leggi, apportando ogni volta piccole modifiche a quelle precedenti, per farle ritornare in discussione alla Corte Costituzionale, avrebbe il solo scopo doloso di creare lungaggini per dare modo di portare a compimento gli abusi edilizi.

Quindi un fatto è certo, l'aspetto penale della situazione ha un iter procedurale diverso da quello amministrativo, il Magistrato Penale, indipendentemente dall'azione amministrativa intrapresa dall'Avvocatura dello Stato, nella propria autonomia istituzionale, ha il compito di accertare situazioni costituenti reato ed impedire che questi possano produrre conseguenze ulteriori oltre a quelli già prodotti, adottando provvedimenti cautelari per il ripristino dell'ordine turbato.

Così pure la Regione, una volta accertata l'illegittimità dell'Art 10 della Legge Regionale N° 16/2015, ai sensi degli articoli 39-40 del D.P.R.N° 380/2001, tramite i dirigenti dei propri uffici Urbanistici, nella loro qualità di Pubblici Ufficiali e incaricati di Pubblico Servizio ai sensi dell'Art 331 del C.P.P. debbono far sì che gli stessi, anche di propria iniziativa, prendano notizia dei reati di cui siano comunque portati a conoscenza, raccogliendone le fonti di prova, adottando i relativi provvedimenti di propria competenza in tutto il territorio Regionale in maniera capillare e non a campionatura dandone segnalazione " senza ritardo " all'A.G.

Con tutti i chiarimenti e le precisazioni predette, se i contrasti evidenziati tra la legge della Regione e le normative Statali fossero giusti, tramite quali norme di leggi o di regolamenti sono rilasciati i permessi di costruire che stanno compromettendo le zone omogenee -A- ?

È lecito prevedere negli strumenti urbanistici locali, norme che consentano deroghe alle norme di Leggi Statali ed anche della stessa Regione Marche, nonostante fosse di generale conoscenza la loro inderogabilità sentenziato centinaia di volte dai Tribunali aditi?

Il non rispetto delle normative nazionali, sovraordinate a quelle regionali, potrebbe comportare l'aggravio dei carichi urbanistici di zona, compromettendo la garanzia dei servizi previsti nei piani urbanistici, un aumento d'abitanti in determinate zone del territorio comunale, comportando inevitabilmente una carenza di parcheggi, reti idriche, smaltimento rifiuti, personale insufficiente dei Corpi di P.M. (previsti per Legge nella misura di uno ogni 800 abitanti, massimo uno per mille) ed altri servizi ancora.

Inoltre, si comprometterebbe anche la salute dei cittadini a causa dei ristagni d'aria che si creerebbero con l'omesso rispetto delle distanze tra fabbricati, di cui all'Art 9 del DM 1444/68 la cui motivazione primaria è proprio quella di evitare che ciò accada, nei tempi antichi infatti, la trasmissibilità delle malattie infettive avveniva proprio a causa delle costruzioni molto vicine fra loro.

Per quanto sopra, a scopo preventivo ed al fine di evitare che eventuali illeciti di carattere penale permanenti possano consolidarsi nel tempo a danno dei cittadini, e dell'assetto urbanistico, dei territori comunali, considerando altresì che dai fatti descritti emergerebbero situazioni d'abusivismo riferibili all'applicazione dell'Art 10 Legge regionale N° 16/2015, ma non riconducibili alle attese dell'esito del ricorso del Governo alla Corte Costituzionale, si esprime la necessità di esperire delle verifiche sul rispetto delle normative di cui agli Art 7-8-9 del DM 1444/68, nonché dell'Art 41 quinquies della Legge urbanistica N° 1150/42, Art 4 delle Leggi Regione Marche N° 22/2009, Art 2 comma 2° della Legge regione Marche N° 19/ 2010.

Si chiede altresì di accertare dai fatti narrati, se esisterebbero responsabilità sia penali che civili nei confronti di tutti coloro i quali, forti delle loro funzioni, sia direttamente che per interposta persona, con modo non lecito di interpretare le norme, potrebbero aver indotto in errore o fatto intendere in maniera non veritiera, che fossero consentite deroghe alle norme del DM 1444/68, della legge urbanistica nazionale N° 1150/4, e dell'Art 41 quinquies della stessa legge, di competenza esclusiva dello Stato, delle Leggi Regionali N° 22/2009 e 19/2010 ancora vigenti e dello stesso Art 10 della Legge regionale N° 16/2015.

Sebbene fosse di pubblica conoscenza si vuole ulteriormente ricordare che la sentenza della Corte Costituzionale N°6/2013 la quale come già detto, ha dichiarato l'incostituzionalità della Legge Regione Marche N° 31/79, proprio per il fatto che la legge appena detta conteneva norme in deroga al DM 1444/68 allo scopo di prevedere negli strumenti urbanistici locali, volumi edilizi, altezze e distanze, che altrimenti non si sarebbero potuti consentire in alcuna maniera, evidenziando altresì le stesse motivazioni del ricorso all'Avvocatura Generale dello Stato presentate per l'illegittimità dell'Art 10 della Legge N° 16/2015.

Per i fatti predetti quindi, se le SS.LL. lo riterranno opportuno ed al fine di impedire come già detto che eventuali reati possano produrre conseguenze ulteriori e possano produrre danni gravi ed irreparabili a cittadini ignari, si chiede l'eventuale adozione di tutte quelle azioni cautelari preventive sul rilascio dei permessi di costruire e repressivi per le costruzioni già edificate, su tutto il territorio della Regione Marche.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, l'esponente, come in epigrafe generalizzato

Chiede

affinché l'Illustrissima Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona Voglia accertare e valutare se nei fatti, atti e comportamenti sopra citati, siano rinvenibili fattispecie penalmente rilevanti procedendo, in caso affermativo, nei confronti dei soggetti responsabili e di intraprendere tutti i necessari provvedimenti.

Con espressa riserva di costituzione di parte civile nell'eventuale instaurando procedimento penale.

Chiedono, inoltre, ai sensi dell'art. 335 c.p.p. di essere informati dell'eventuale richiesta di proroga delle indagini preliminari nonché, ai sensi dell'art. 408, c.2 c.p.p. dell'eventuale richiesta di archiviazione.

Chiede, infine, ai sensi dell'art.335 c.p.p., che vengano comunicate le iscrizioni previste dai primi due commi del medesimo articolo.

In fede

Ancona li 26 novembre 2015

Peppino Giorgini
Consigliere Regione Marche
MoVimento5Stelle

Allegati:

Sentenza Corte Costituzionale N° 6/2013
Sentenza Corte Costituzionale N° 232/2005
Sentenza Corte Costituzionale N° 173/2011
Sentenza Corte Costituzionale N° 114/2012

Legge Regione Marche N° 22/2009
Legge Regione Marche N° 19/2010
Legge Regione Marche N° 16/2015